

- CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO - 10
- REL. DOTT.SSA VACCARI - 02.12.2022 N. 770 -
- GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE - IMPIEGO PUBBLICO -
- SANZIONE DISCIPLINARE -
- N. R.G. 426/2022
- VIOLAZIONE DELL'ART. 55 BIS D. LGS. N. 165/2001 -
- IRRILEVANZA -



SENTENZA N. 770/2022
Depositata il - 2 DIC. 2022
R.G. n. 426/22
Cron. n. 2811/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:
 dott. Elena Vezzosi Presidente
 dott. Valeria Vaccari Consigliere rel.
 dott. Marcella Angelini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. 426/2022 promossa da:

(C.F. _____), nata a _____ il _____ 1949 e residente a Modena _____, rappresentata e difesa per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. LAUDI BRUNO, dall'avv. BOVA ANNALISA e dall'avv. FIORINI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata in BOLOGNA presso il difensore avv. LAUDI BRUNO

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

contro

MINISTRO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del ministro pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA ed elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA TESTONI 6 presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte appellante come da pag. 25-26 del ricorso in riassunzione
 Conclusioni di parte appellata come da pag. 5 della memoria di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 25/7/2022 _____ riassumeva il giudizio da lei instaurato in prime cure avanti al Tribunale di Modena, esitato con sentenza poi appellata avanti alla Corte di Appello di Bologna e da questa riformata, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 1437/2022 con la quale, in accoglimento del motivo di ricorso proposto da _____, era stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Bologna e rinviato il procedimento, anche per le spese, avanti alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

pagina 1 di 9

Vaccari

funzionario amministrativo C2 presso la Prefettura di Modena dal . . . col ricorso presentato avanti al Tribunale di Modena in cui era evocato in giudizio il Ministero dell'Interno all'esito di vittoriosa azione cautelare *ante causam*, instava per la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi irrogatale in data 6/11/2007, giusta i fatti di cui al decreto penale di condanna divenuto definitivo per mancanza di opposizione, nell'ambito del quale le era ascritta la condotta di ricettazione "*per avere acquistato nel settembre 2005 un telefono cellulare ben sapendo che quest'ultimo era provento di furto*" con irrogazione della pena di € 1.340,00, oggetto di condono e riconoscimento del beneficio della non menzione.

Riferiva di avere acquistato, a seguito di insistenze di una giovane donna di nazionalità straniera, conosciuta occasionalmente presso la chiesa di . . . in Modena, un telefono cellulare usato provvisto di confezione di cartone e del carica batteria più per aiuto nei confronti della persona offerente che per sue effettive necessità personali sicché, per assenza di consapevolezza della provenienza illecita, esclusa dalla presenza della confezione di cartone, e per l'esiguo valore del bene acquistato, non era neppure ricorrente la fattispecie di cui all'art. 712 c.p..


Affermava per l'effetto il difetto di proporzione della sanzione irrogata senza autonoma rivalutazione, come viceversa dovuto, dei fatti contestati, senza neppure avvedersi della erroneità di una relazione in atti della Polizia Postale che aveva equivocato i dati ritraibili dei tabulati telefonici acquisiti nel corso della indagine penale, basandosi sul solo decreto penale non opposto non assimilabile a sentenza di condanna, con irrogazione di grave sanzione disciplinare, pur a fronte della minima valenza della condotta posta in essere.

Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta con conseguente accertamento del suo diritto alla riammissione in servizio con ricostruzione della carriera ai fini contrattuali e normativi, il suo diritto alla percezione del 100% della retribuzione. Chiedeva inoltre accertarsi che l'illecita applicazione della sanzione penale le aveva cagionato danno all'immagine, alla dignità e all'onore, nonché un danno esistenziale di cui chiedeva determinazione e la condanna al pagamento ai danni dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Concludeva per l'annullamento della cartella esattoriale opposta.

Nel contraddittorio col Ministero dell'Interno, il primo giudice accoglieva la domanda annullando il provvedimento disciplinare e dichiarando il diritto della ricorrente a percepire e conservare l'intera retribuzione per il periodo dall'8/11/2007 al 4/1/2008, condannava altresì l'amministrazione al pagamento della somma di € 5.000,00.

Osservava "*Detto provvedimento è illegittimo per molteplici ragioni: in primo luogo, l'amministrazione datrice di lavoro non ha svolto alcun accertamento fattuale, pur in presenza di un provvedimento, reso in sede penale, inidoneo a determinare la cristallizzazione di un accertamento di fatto, atteso il difetto di istruttoria condotta nel contraddittorio delle parti e, in particolare, con la partecipazione dell'imputato; in secondo luogo manca alcun apprezzamento, da parte datoriale, della gravità del fatto ai fini della menomazione del nesso fiduciario tra l'amministrazione ed il prestatore, siccome richiesta dalla disposizione contrattuale collettiva applicabile per comune prospettazione delle parti; infine, la configurazione del comportamento della lavoratrice, siccome emerso nelle varie fasi procedurali e configurato altresì dalla predetta anche in fase giurisdizionale, non appare connotato da altro che da una leggerezza, non assumendo dunque carattere idoneo a determinare l'irrogazione della sanzione inflitta (...) i danni temporanei accertati in sede di c.t.u. (intendendo come domanda di risarcimento del danno biologico le conclusioni formulate dal ricorrente con erroneo riferimento al danno esistenziale, da intendersi dunque nel senso indicato in ragione dell'interpretazione congiunta con le chiare allegazioni di cui all'ultimo capoverso della pagina 11 del ricorso ed al corrispondente punto Della memoria difensiva depositata nell'ambito del procedimento riunito), quello alla reputazione è quello morale, tutti derivanti dalla illegittima applicazione della sanzione disciplinare, vanno quantificati nella complessiva misura di euro 5.000,00, oltre rivalutazione*



e accessori dalla data di reimmissione in servizio, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente".

La Corte di Appello di Bologna, adita dal Ministero dell'Interno, in accoglimento del gravame proposto, dichiarava legittima la sanzione disciplinare irrogata e per l'effetto rigettava le domande proposte dalla

Assumeva come determinante ai fini della decisione la normativa espressa dalla contrattazione collettiva per il Comparto Ministeri e segnatamente l'art. 55 comma 3 del D. Lgs. n. 166/2001, gli artt. 13 e 14 del Codice disciplinare del suddetto Contratto collettivo di comparto, e sulla base di esse affermava che *"la norma collettiva, che gode peraltro di copertura nella legge primaria, tiene dunque ben presente il diverso ambito della condanna in sede penale, alla cui più lata accezione va ascritto il decreto penale in giudicato, ed invece della sentenza irrevocabile di condanna, e per la prima, qui in questione nella fattispecie dedotta, prevede la non automaticità della sanzione e la doverosità dell'esperimento del procedimento disciplinare"*.

Affermava poi la regolare esecuzione del procedimento disciplinare con le relative garanzie difensive, correttamente incentrato sul rispetto di gradualità e proporzionalità, così addivenendo alla minore sanzione conservativa applicata, non essendo viceversa dovuta un'autonoma valutazione del fatto rispetto a quello accertato in sede penale, con la formula pur essa garantistica del contraddittorio differito propria del procedimento per decreto. Rimarcava in specifico come la pretesa di un nuovo ed autonomo accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato da parte del giudice del lavoro fosse priva di fondamento *"non restando a questi altro compito che quello di verificare la corrispondenza della condanna penale a quella prevista dal contratto collettivo come fondamento della sanzione applicata nonché di valutare la gravità del fatto in relazione all'asserita incidenza negativa sul rapporto di fiducia"*.

La Corte di Cassazione, adita su ricorso di _____ in accoglimento del motivo proposto, cassava la sentenza della Corte territoriale rilevando *"3. Il decreto penale di condanna, a differenza della sentenza, ha efficacia di giudicato soltanto ai fini penali e non a fini extrapenali. Pertanto, ha efficacia preclusiva di giudicato (ex art. 649 c.p.p.), ma non costituisce accertamento ai fini extrapenali, ad esempio di responsabilità civile.*

Nella specie, la Corte territoriale ha equiparato il decreto penale alla sentenza penale di condanna (ancorché non a quella irrevocabile che prevede l'automaticità della sanzione) e non ha ritenuto doverosa una propria autonoma valutazione del fatto "rispetto a quello accertato in sede penale" (pag. 4 della sentenza impugnata), erroneamente aggiungendo che la pretesa rispetto a tale accertamento sarebbe stata priva di fondamento "non restando (al giudice del lavoro) altro compito che verificare la corrispondenza della condanna penale a quella prevista dal contratto collettivo come fondamento della sanzione applicata" (pag. 5 della sentenza).

4. Il ragionamento non è corretto.


A fronte di un decreto penale di condanna il datore di lavoro non può prescindere da un autonomo esame dei fatti che hanno portato a tale decreto al fine di coglierne l'eventuale risvolto disciplinare.

Ed infatti l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall'art. 460 c.p.p., comma 5.

Trattasi di una norma di favore per il condannato come si rileva dal fatto che è prevista insieme con l'esclusione delle pene accessorie, con l'esclusione della condanna alle spese processuali, con l'estinzione del reato per decorso del tempo.

La scelta legislativa ha superato l'opposta affermazione del codice di procedura penale previgente, per il quale il decreto penale faceva stato nel giudizio civile in ordine ai fatti materiali accertati in esso.

Come già affermato da questa Corte, ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore, nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, mentre ha parificato quest'ultima, con disposizione espressa e a determinate condizioni, solo ai fini del



giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento, evidentemente in considerazione della corrispondenza dell'oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa, corrispondenza che non si verifica invece nelle ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p. (Cass., Sez. Un., n. 674 del 2010 e, Cass., Sez. Un., n. 1768 del 2011).

Tali principi portano ad escludere la medesima efficacia alla sentenza di patteggiamento, come al decreto penale di condanna.

Malgrado le differenze tra i due istituti come evidenziate da Corte Cost. n. 223 del 1994 nel senso che, mentre con il decreto penale, omesso il contraddittorio, si perviene alla condanna mediante l'attività esclusiva del pubblico ministero e del giudice, senza nessun apporto dell'imputato - alla cui iniziativa, come è noto, è rimessa solo successivamente la possibilità di ripercorrere le fasi processuali omesse per poter esercitare il diritto di difesa - con il c.d. "patteggiamento" la definizione anticipata del processo, in funzione deflattiva del dibattimento, consegue alla iniziativa - o al consenso - dell'imputato.

Rileva, in particolare, per i fini che qui interessano, l'assenza di una qualsiasi attività dibattimentale, che in entrambi i casi renderebbe una decisione nel senso della vincolatività, o meglio esaustività, della pronuncia nel giudizio civile, sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto (significativa e', del resto, la previsione di cui all'art. 654 c.p.p. secondo cui l'efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo consegue solo alla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento).

Si aggiunga che anche la riforma di cui alla L. n. 97 del 2001, che ha modificato l'art. 653 c.p.p. e l'art. 445 c.p.p. (ma non l'art. 460 c.p.p., comma 1) ha fatto espresso riferimento alla "sentenza penale irrevocabile di condanna", quale non è il decreto penale di condanna nel quale, a differenza della sentenza, si perviene alla pronuncia finale in modo sintetico e senza contraddittorio.

Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto soddisfatta l'esigenza probatoria richiesta per l'accertamento della legittimità dell'irrogata sanzione disciplinare sulla sola base dell'imputazione di cui al decreto penale di condanna e prescindendo da ogni accertamento sulla condotta asseritamente violativa delle disposizioni disciplinari.

Così ragionando il giudice a quo ha attribuito al giudicato penale una valenza nel giudizio civile eccedente i limiti posti dall'art. 654 c.p.p. oltre che da quelli fissati dall'art. 460 c.p.p., comma 1.


5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio a diverso Giudice del merito che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità".

Nel ricorso per riassunzione depositato avanti a questa Corte rilevava come, sulla base di quanto acclarato nel giudizio di legittimità, la sanzione ed il presupposto procedimento disciplinare fossero sprovviste di una qualsiasi attività istruttoria sulla ricostruzione del fatto idonea ad essere utilizzata nel giudizio civile, in quanto basate sulla sola imputazione di cui al decreto penale privo di valenza nel giudizio civile.

Rimarcava come l'onere della prova della ricorrenza dei fatti ascritti gravasse sulla parte datoriale anche con riferimento alle sanzioni disciplinari c.d. conservative e come, nel caso di specie, il ministero non avesse provato le circostanze fattuali neppure deducendo prove conferenti.

Rilevava come non fossero state inoltre osservate dal Ministero le prescrizioni di cui all'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 non risultando costituito ed individuato compiutamente idoneo ufficio per il procedimento disciplinare ed essendo la adozione della sanzione comunque gestita da un solo componente dell'ufficio competente costituito in composizione collegiale.

Assumeva che essendosi l'ufficio basato sul solo decreto di condanna il potere disciplinare si era consumato in tutte le sue fasi e la sanzione disciplinare era inefficace ed il procedimento disciplinare non era più ulteriormente coltivabile essendo spirati tutti i termini procedurali normativamente previsti dall'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001.



Lamentava poi concretata la violazione del diritto di difesa posto che la notizia dell'infrazione era tale solo se consentiva al datore di lavoro l'avvio della procedura disciplinare.

Insisteva nel merito nelle pregresse difese già proposte, assumendo non provata la commissione di fatti disciplinarmente rilevanti, nuovamente veicolando la affermata inconsapevolezza della natura furtiva del cellulare acquistato in quanto provvisto di confezione di cartone e del carica batteria, riallegando come l'ufficio disciplinare, una volta acquisite copia degli atti del procedimento penale avesse ritenuto la sua posizione delicata e compromessa valorizzando una relazione della polizia postale basata su erronei presupposti di fatto e segnatamente che l'utilizzo del telefono sottratto con la propria SIM fosse avvenuta nell'immediatezza della apprensione in data 19/7/2005, mentre ciò era databile a due mesi dopo ovvero al 19/9/2005, come evincibile dalla diretta lettura dei tabulati telefonici e che ella alla data della sottrazione, pure avvenuta nei locali della Prefettura, non era in servizio in quanto in congedo per malattia.

Rimarcava come da accogliersi anche la domanda risarcitoria secondo le risultanze della CTU espletata in primo grado, rigettata solo sul presupposto caducato della legittimità della sanzione irrogata.

Chiedeva poi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS tenuto conto della richiesta di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale in relazione al periodo di sospensione subito dall'8/11/2007 al 4/1/2008 ed avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto in ordine alla necessaria partecipazione dell'Ente previdenziale al giudizio.

Concludeva chiedendo "*Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illiceità-nullità della sanzione disciplinare inflitta dal Ministero dell'Interno, in persona del suo Direttore Centrale - Dipartimento per le politiche del personale - Direzione Centrale Risorse Umane - Servizio VIII Disciplina personale contrattualizzato con provvedimento in data 6.11.2007 prot. FA/108 - alla signora con conseguente ricostruzione della carriera ai fini contrattuali e normativi;*


- Accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta dal Ministero dell'Interno, in persona del suo Direttore Centrale - Dipartimento per le politiche del personale - Direzione Centrale Risorse Umane - Servizio VIII Disciplina personale contrattualizzato con provvedimento in data 6.11.2007 prot. FA/108 - alla signora con conseguente ricostruzione della carriera ai fini contrattuali e normativi;

- Accertare e dichiarare il diritto della signora a ricevere il 100% della retribuzione per tutto il periodo in cui ella è stata allontanata dal servizio per effetto del provvedimento disciplinare di cui sopra (dal 8.11.2007 al 4.1.2008) ed ai fini degli istituti contrattuali correnti e differiti, nonché previdenziali ed assistenziali, e, visto l'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico nei confronti di I.N.P.S. - di cui si chiede la rituale evocazione in giudizio ove ritenuta necessaria - dirsi tenuto il Ministero dell'Interno convenuto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali all'Ente previdenziale per i mesi di sospensione;

- Accertare e dichiarare che l'illecita applicazione della sanzione disciplinare per cui è causa ha provocato alla signora un danno all'immagine, alla dignità ed all'onore, nonché un danno esistenziale che si chiede venga risarcito nella misura in cui risulterà determinato in corso di causa, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo così determinato.

- Dirsi tenuto e quindi condannare il Ministero dell'Interno a risarcire alla Sig.ra il danno non patrimoniale alla salute (nei connessi profili biologico, morale ed esistenziale) dalla stessa patito in conseguenza dell'illecita applicazione della sanzione disciplinare, così come determinato in sede di CTU, e quantificato al 29.01.2010, in Euro 2.205,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché il danno all'immagine, alla dignità ed all'onore che si chiede vengano risarciti nella misura di Euro 10.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'importo così determinato.

- Con vittoria di spese e compensi di avvocato in tutti i gradi del giudizio".



Si costituiva nel giudizio di riassunzione il Ministero dell'Interno chiedendo respingersi il ricorso di controparte con declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare.

Rilevava come il decreto penale di condanna fosse assimilabile alla sentenza di patteggiamento e questa rilevante nel giudizio disciplinare secondo l'interpretazione validata dalla sentenza della Corte Costituzionale 394/2002, come l'acquisto del cellulare fosse comunque illecito quantomeno ex art. 712 c.p. e come tale rilevante sotto il profilo sanzionatorio, come fosse grave e non giustificabile che un funzionario del Ministero dell'Interno si prodigasse in acquisti di beni di cui era ben sospettabile l'illecita provenienza in quanto offerti per strada da sconosciuti di nazionalità straniera. Affermava congrua e anzi benevola la sanzione applicata rispetto ad una condotta sanzionabile sulla base del disposto contrattuale con la sanzione del licenziamento con preavviso, tenuto conto del ruolo rivestito di funzionario con potere di rappresentanza verso l'esterno, nell'ambito di un ufficio preposto alla tutela dell'ordine e della sicurezza sociale.

Assumeva che ove la avesse inteso evitare ogni ripercussione sul piano disciplinare della condotta avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto penale così da ottenere una sentenza di assoluzione nel merito.

Orbene deve in primis disattendersi la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS formulata dalla ricorrente in riassunzione.


Ed invero *"Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione"* (Cassazione civile, sez. II, 14/02/2019, n. 4463).

Sempre in rito occorre poi evidenziare come tutte le difese sollevate con il ricorso in riassunzione e riferite a supposte violazioni nell'ambito del procedimento disciplinare delle prescrizioni di cui all'art. 55 bis del D. Lgs. 165/01 costituiscano *nova* proposti solo nel giudizio di rinvio a seguito della Cassazione e come tali inammissibili, essendo l'oggetto del giudizio strettamente vincolato alla materia devoluta a mezzo del rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Nel merito non conferenti, sulla base delle stesse difese della ricorrente in riassunzione, devono dichiararsi le doglianze riferite al mancato riesame autonomo da parte del ministero dei fatti sottesi alla contestazione disciplinare. Ed invero, da quanto allegato dalla stessa, nel corso del procedimento disciplinare sono stati acquisiti dalla parte datoriale gli atti ritenuti al procedimento penale, sicché la valutazione, a contrario di quanto poi affermato nelle difese, non si è meramente basata sulla imputazione del decreto penale, ma su una autonoma valutazione dei fatti compiuta direttamente acquisendo e soppesando i risultati dell'indagine penale. Dai documenti prodotti in giudizio afferenti al detto procedimento penale appaiono poi ritraibili consoni elementi di valutazione in sede processuale poi ulteriormente implementate dalle indicazioni ricostruttive fornite negli atti dalla stessa ricorrente in riassunzione del tutto utili al compiuto esame della vicenda.

Deve poi escludersi che la relazione della Polizia Postale prodotta dalla ricorrente in riassunzione del 23/11/2005 abbia avuto ricadute sulla ricostruzione del fatto ascritto atteso che gli elementi forniti non riverberano gli effetti sul capo di imputazione poi redatto in sede penale inerente la ricettazione del telefono cellulare e tantomeno sul fatto ascritto in sede disciplinare che parimenti fa riferimento alla ricettazione e non ad altre tipologie di reato, sicché il tema non appare di dirimente interesse essendosi, in sede sia penale che disciplinare, non fatto riferimento od uso della circostanza erroneamente riferita in tale relazione dell'immediato utilizzo della SIM della sul cellulare sottratto.

Nel merito nell'ambito del procedimento disciplinare è stata ascritta la integrazione della fattispecie disciplinare di cui all'art. 13 comma 5 lettera h) del CCNL comparto Ministeri del 12/6/2003 ovvero "condanna passata in giudicato per delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, ma non



attinente in via diretta al rapporto di lavoro non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità" con riferimento al decreto penale di condanna definitiva, datato 15/2/2007 per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., per aver acquistato, nel mese di dicembre 2005, un telefono cellulare, ben sapendo che quest'ultimo era provento di furto.

Orbene l'esame della documentazione allegata consente di inferire la ricorrenza, nel caso di specie, dell'elemento materiale del reato di ricettazione che si sostanzia ex art. 648 c.p. nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque intromettersi nell'acquisto, ricezione od occultamento.

Invero nel verbale di sequestro del cellulare marca Sharp modello GX20 avente Imei nr. [redacted] completo di caricabatteria del 2/11/2005 così ha dichiarato *"In relazione a tale apparecchio telefonico ricordo bene che verso la fine di agosto inizio settembre 2005 venivo avvicinata in questa via San Pietro, da una donna con marcato accento straniero, la quale insistentemente mi offriva un telefono cellulare. Ho subito allontanato questa donna dicendogli che non mi interessava. Questa continuava a seguirmi dicendomi che il telefono era regolare e mi mostrava la scatola con all'interno il telefono cellulare ed il caricabatteria con la promessa che mi avrebbe portato anche il libretto d'istruzioni. Quando mi ha mostrato la scatola non ho avuto dubbi sulla provenienza del telefono e quindi ho contrattato il prezzo pagandolo 50 euro. Ricordo che la scatola era sporca ed ho preferito buttarla subito dopo anche perché non mi serviva assolutamente. Ricordo perfettamente questa donna che la descrivo così: alta circa 1,70 corporatura magra, bionda con gli occhi chiari, vestiva in modo trasandato. Questo telefono è sempre rimasto in casa mia e veniva usato da tutta la mia famiglia in alternativa a quello fisso. Il telefono era privo di schema SIM-CARD"*.

Nel verbale di audizione nel corso del procedimento disciplinare è così annotato *"la signora [redacted] ha confermato quanto già esposto nelle memorie difensive in data 15 luglio 2007 ed ha ribadito la sua inconsapevolezza dell'illecita provenienza del cellulare acquistato da una signora di origine extracomunitaria, che insieme ad altri connazionali si trovava davanti ad una chiesa per praticare del piccolo commercio ambulante. La signora [redacted] ha ribadito inoltre di essere stata convinta ad acquistare il telefonino, anche perché rassicurata dal fatto che l'apparecchio era accompagnato dalla confezione dell'imballaggio e dal relativo caricabatteria. Solo successivamente, quando è stata convocata dalla polizia postale per dei chiarimenti, ha appreso dalla stessa polizia che il cellulare acquistato era provento di furto"*.


L'acquisto del telefono è stato confermato dalla [redacted] anche nel presente procedimento.

Dagli atti emerge poi come, rispetto a tale telefono, fosse stata presentata denuncia di furto in data 19/7/2022 da [redacted], a cui successivamente l'apparecchio telefonico è stato restituito, che in sede di restituzione non ha viceversa riconosciuto il caricabatteria oggetto di contestuale sequestro alla

Emerge pertanto processualmente acquisito che la [redacted] abbia acquistato un cellulare provento di furto così integrandosi pienamente l'elemento materiale del reato di cui all'art 640 c.p..

Parimenti integrato per gli elementi acquisiti deve inoltre dirsi configurabile anche l'elemento psicologico del reato, quantomeno nella forma del dolo eventuale.

Ed invero secondo il consolidato orientamento di legittimità *"In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale)"* (Cassazione penale, sez. II, 21/04/2017, n. 25439)



Nel caso di specie, anche volendo accreditare la versione fornita dalla _____, meramente assertiva non essendo stato prodotto o richiesto di provare alcun elemento a supporto delle affermate circostanze, appare evidente la ricorrenza della accettazione del rischio di acquisto di un provento di reato. Ed invero la predetta ha acquistato il telefono da una donna sconosciuta, che l'aveva approcciata per strada, vestita in modo trasandato, che offriva in vendita un telefono conservato in una confezione sporca per un prezzo di € 50,00 del tutto modesto senza minimamente interrogarla in ordine alle modalità in ordine alle quali era venuta nel possesso del telefono e senza individuarne le generalità.

Le modalità dell'offerta per strada da parte di donna che, per l'abbigliamento, appariva in precarie condizioni economiche, straniera sul territorio e quindi senza radicamento in esso, il modesto prezzo di offerta, la scatola contenitiva ammolorata sono tutti elementi univoci per individuare la provenienza illecita del bene posto che non appare possibile ritenere il telefono come legittimamente acquisito dalla offerente in vendita apparentemente priva di redditi, precariamente presente sul territorio nazionale e priva della concreta prova di acquisto lecito del bene quale uno scontrino di acquisto normalmente detenuto in quanto collegato alle garanzie del venditore sul bene.

Né appaiono dirimenti le circostanze enfatizzate dalla ricorrente in riassunzione per accreditare la sua buona fede costituite dall'asserito e non provato contestuale possesso da parte della venditrice della scatola e del caricabatteria del cellulare offerto in vendita. Invero da un lato tali elementi non sono di per sé identificativi di una legittima disponibilità del bene essendo il caricabatteria facilmente recuperabile in quanto separatamente venduto in negozi di accessori del telefono e la scatola passibile di essere trovata in qualche modo e, attese le condizioni di sporcizia evidenziate, eventualmente anche appresa presso un cassonetto dell'immondizia. Neppure la _____ ha affermato di avere riscontrato la corrispondenza tra la scatola ed il modello del cellulare contenuto.

Deve peraltro rilevarsi una chiara contraddittorietà nel dichiarato della ricorrente in riassunzione laddove, da un lato, attribuisce alla presenza della scatola un elemento dirimente rispetto alla sua decisione di acquisto del bene e dall'altro tale scatola, utile a dimostrare secondo la sua prospettazione la buona fede nell'acquisto a fronte di un bene apparentemente di legittima provenienza, viene indicata come immediatamente buttata, così inspiegabilmente privandosi di un necessario elemento per attestare la provenienza del bene. Le cautele poi assunte nell'acquisto danno contezza di come la stessa _____ fosse ben consapevole del noto ed illecito mercato di cellulari provento di furto normalmente offerti in vendita con le modalità descritte nel caso di specie, come del resto ovviamente discendente dal ruolo istituzionale rivestito presso la Prefettura di Modena, circostanze che ulteriormente avvalorano la ricorrenza del dolo eventuale con accettazione del rischio, poi realizzatosi, di acquisto di un bene di illecita provenienza.

L'esame nel merito dei fatti accredita come pertanto sia configurabile come commessa dalla _____ condotta corrispondente a quella prevista e punita ai sensi dell'art. 648 c.p. e questa quindi congruamente valorizzata in sede disciplinare dalla amministrazione datoriale a fronte della non conferenza delle allegazioni difensive proposte.


Ricorrono poi i presupposti di applicabilità del contestato art. 13 del CCNL Comparto Ministeri applicabile alla fattispecie risultando la _____ avere subito condanna passata in giudicato in ragione della definitività del decreto penale emesso a suo carico per un delitto.

La sanzione risulta poi proporzionata essendo stata prescelta una sanzione conservativa, pur a fronte di un illecito per il quale era prevista come passibile di applicazione anche la sanzione del licenziamento con preavviso, tenuto conto della rilevante anzianità di servizio senza precedenti addebiti e dell'atteggiarsi della condotta contestata quanto ai presupposti fattuali.

In accordo con tale statuizione anche la domanda risarcitoria deve essere respinta in assenza di condotte dannose attribuibili al Ministero .

Deve conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Modena, respingersi la domanda proposta in prime cure da _____

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

pagina 8 di 9


P.Q.M.


La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 52/2012 respinge la domanda proposta da
primo grado.

Condanna alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Interno che liquida
quanto al primo grado in complessivi € 3.560,00, quanto al secondo grado in complessivi € 3.677,50 di
cui € 3.340,00 per compensi e € 337,50 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità in complessivi €
3.200,00 e quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 3.500,00, oltre al 15% a titolo di
contributo spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge.

Bologna, 17/11/2022

Il Consigliere est.


dot. Valeria Vaccari



(minuta depositata il 22/11/2022)

Il Presidente

dot. Elena Vezzosi



IL DIRETTORE

Dot. ssa Anna Luppo

